



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "Valerio Flacco"
Codice Fiscale: n. 80015350590 Tel. 0773/877355 Tel.Fax.0773/876131
Via Bari snc 04018 SEZZE SCALO
ltic80200c@istruzione.it - ltic80200c@pec.istruzione.it – www.icvalerioflacco.edu.it

Circolare n. 11 del 17/09/2024

Al Personale Docente;
Al Personale ATA;
Al I e II Collaboratore del Dirigente;
Alla RSU;
Alla RLS;
All' Albo.

OGGETTO: VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DELLA DIDATTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI: gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;

VISTO: l'art. 61 della legge 11/07/1980;

VISTO: il Dlgs 297/94;

VISTO: il Dlgs 165/01 e ss. ii. e mm.;

VISTO: il Dlgs 81/08;

VISTO: il CCNL 29.11.2007, in particolare l'art.29 comma 5;

VISTO: il CCNL 2016/18 e ss.ii. e mm., rispettivamente per il personale Docente ed ATA, così come integrato e modificato dal CCNL 2019/2021;

TENUTO CONTO delle direttive e indicazioni ricomprese nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni DPR 16/04/2013 n. 62 e ss. mm. e ii.;

VISTO il DPR del 13 giugno 2023, n. 81;

SENTITO: L'RSPP d'Istituto;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Richiama all'attenzione del personale in indirizzo l'osservanza delle disposizioni relative alla vigilanza degli alunni e alle connesse responsabilità gravanti sull'Istituzione Scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici, invitando per quanto di rispettiva competenza a mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

Vigilanza durante l'intera attività didattica

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli allievi durante la loro permanenza nell'Istituzione Scolastica (edificio ed eventuali pertinenze esterne). La vigilanza va espletata senza

soluzione di continuità, con particolare attenzione ai momenti dell'ingresso, cambi orari, ricreazione ed uscita.

Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla Scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile o all'uscita autonoma (solo per la scuola secondaria), se richiesta dalla famiglia. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: 1) risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo); 2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Corre obbligo ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le principali disposizioni relative agli obblighi di vigilanza, con riferimento alle principali fasi dell'attività didattica, sottolineando ***che il rispetto dei suddetti doveri si estende comunque a qualunque attività rientrante nel proprio orario di servizio, e che, nell'ambito della professionalità della funzione docente, implica un grado qualificato di valutazione secondo il principio della diligenza del buon pater familias.***

Entrata e uscita degli alunni dalla Scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola (in classe o nel corridoio a seconda dell'organizzazione interna di ogni plesso) almeno "5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Si sottolinea la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

- Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: Nella fase di uscita, i Docenti accompagnano gli alunni fino all'uscita della scuola, riconsegnandoli ai genitori o persona dagli stessi delegata. I Genitori sono tenuti all'attesa in prossimità dell'uscio della scuola rispettando l'ordine di uscita delle classi stabilito dal/dalla responsabile di plesso. Nel caso in cui non ci sia il genitore (o un adulto regolarmente delegato) per ritirare l'alunno/gli alunni al termine delle lezioni, si dovranno attivare le seguenti procedure: 1. L'insegnante riaccompagna l'alunno nell'edificio scolastico e rintraccia telefonicamente i genitori tramite i numeri comunicati direttamente dalla famiglia all'inizio dell'anno ai docenti di classe o depositati nel fascicolo personale e comunicati ai docenti dalla Segreteria.

- 2. L'insegnante si accerta della gravità della motivazione che ha addotto il ritardo e segnala successivamente eventuali situazioni non giustificabili via mail all'Ufficio dell'Amministrazione, all'attenzione del Dirigente e dei Collaboratori del Dirigente stesso.

- 3. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i genitori nei 20 minuti successivi il docente affida l'alunno al Collaboratore Scolastico e segnala alla Segreteria o al Collaboratore che continueranno a contattare la famiglia ed in caso di insuccesso, si procederà con segnalazione, a cura dell'Amministrazione, alla Polizia Locale.

- 10. I Collaboratori Scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. In particolare, all'uscita deve essere sempre assicurata la presenza di un'unità di personale, Collaboratore Scolastico, al termine delle scale ovvero sull'uscio. Per l'uscita degli alunni della Scuola Secondaria di I grado gli alunni devono essere accompagnati al portone della scuola, monitorati durante la discesa delle scale e sorvegliati fino al loro defluire al cancello, ove verranno ritirati dai genitori, ove non autorizzati all'uscita autonoma.

Vigilanza durante l'intervallo: Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una particolare attenzione nella sorveglianza.

Scuola dell'Infanzia: In considerazione della fascia d'età e dell'impossibilità di valutare un qualsivoglia grado di maturazione dei piccoli allievi, si richiede ai docenti il massimo livello di vigilanza, con predisposizione di ogni misura utile a prevenire qualsivoglia pericolo, tenendo presente tanto la naturale imperizia degli alunni che il carattere ludico delle attività educativo – didattiche tipiche dell'ordine di scuola, che espone in misura maggiore a rischi d'infortunio.

Si consiglia l'accesso agli spazi aperti o comuni, alle aree gioco e ai servizi igienici in piccoli gruppi accompagnati dal docente, sotto la stretta vigilanza del Collaboratore Scolastico;

Scuola Primaria: Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere molto attiva, ovvero:

- Gli alunni svolgeranno l'intervallo sotto la sorveglianza dei docenti in servizio nelle rispettive classi;
- Essi potranno recarsi ai servizi uno alla volta, con l'autorizzazione degli insegnanti, previo accertamento da parte del docente della presenza di personale cc.ss. addetto alla sorveglianza, ovvero di altro docente disponibile. Diversamente ed in subordine, sarà cura dei docenti in servizio nella classe condurre gli alunni ai servizi disponendoli in fila per assicurare la vigilanza di tutti, evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi;
- I Collaboratori Scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l'utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto; Assicureranno altresì una rotazione asistemica per tutta la durata del loro servizio ai rispettivi padiglioni di appartenenza, per garantire al Personale Docente la loro presenza in caso di necessità.
- Devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti e passibili di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- È assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi;
- Tutti i Docenti che, per vari motivi, transitano nei corridoi o sui pianerottoli e nei servizi sono tenuti agli obblighi di vigilanza, anche nei confronti di alunni di altre classi presenti per qualunque motivo negli spazi comuni, ove non sorvegliati dal personale cc.ss.

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO AI DOCENTI DI LASCIARE LA CLASSE PRIVA DI SORVEGLIANZA.

In caso di necessità ad allontanarsi dalla classe, il Docente è tenuto ad assicurarsi che venga garantita la vigilanza agli alunni, attraverso un collega presente nella stessa classe ovvero in classi viciniori in disponibilità, con la sorveglianza di un Collaboratore presente, ovvero richiedendone l'arrivo telefonicamente allo stesso ovvero alla coordinatrice di plesso, ed in ultima istanza comunicando a quest' ultima la necessità ed attendendone disposizioni.

Il personale cc.ss. è tenuto al rispetto delle mansioni, come assegnate da Piano delle Attività ATA, assicurando la presenza, con rotazione sistematica ai diversi padiglioni e comunque garantendo vigilanza al docente che la richiede.

Scuola Secondaria di I grado

- Gli alunni svolgeranno l'intervallo sotto la sorveglianza dei docenti in servizio nelle rispettive classi.
- Essi potranno recarsi ai servizi uno alla volta, con l'autorizzazione degli insegnanti, evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi e spostamenti in altri piani dell'edificio;
- I Collaboratori Scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l'utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto.
- Devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti ovvero possano arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
- È assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi, sporgersi dalle balconate o dalle finestre e lanciare carte ed oggetti.
- Tutti i Docenti presenti nell'atrio o nei corridoi al momento dell'intervallo, ovvero in diverse situazioni di contesto, anche se non incaricati ufficialmente della sorveglianza, sono tenuti a vigilare sugli alunni presenti negli spazi comuni,

e, se necessario, prendere provvedimenti anche nei confronti di alunni di altre classi che non rispettino le regole, avendo cura di segnalare ai colleghi della classe di appartenenza.

- Per motivi di sicurezza non è consentito il consumo della merenda lungo i corridoi, potendosi limitare solo alla soglia antistante l'aula nei limiti del raggio di visibilità del docente, che se ne assume la responsabilità.
- Uscita degli alunni dalla classe I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. ***In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento materiale o bevande ecc.)***
- Cambio dell'ora
La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente.
I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.
Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile (pochissimi minuti). Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un docente. Eventualmente, il Docente uscente si rivolgerà al Collaboratore Scolastico incaricato, oltre della sorveglianza, di far mantenere l'ordine, la pulizia e di fare in modo che non siano arrecati danni agli arredi scolastici. ***L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.*** Le classi manterranno l'ordine, nell'attesa dell'altro insegnante, per non arrecare disturbo ai compagni delle classi vicine. I Docenti che entrano in servizio dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

In caso di ritardo a scuola il Docente è tenuto, oltre alla giustificazione dello stesso, ad avvisare il responsabile di plesso in modo tale che questi provveda agli obblighi di vigilanza. Il Docente, che non ha impegni nell'ora precedente, si porta davanti l'aula, prima del suono della campanella per subentrare al collega. Se in classe ci sono due docenti (ad es. quello di sostegno e quello curricolare), l'insegnante di sostegno aspetterà il collega dell'ora successiva e l'insegnante curricolare andrà nella classe ove ha lezione. ***L'insegnante che termina il proprio orario di servizio giornaliero non deve allontanarsi dalla classe prima che l'altro collega subentrante sia arrivato.*** L'insegnante, che termina l'ora di lezione in una classe e deve recarsi in un'altra classe ove ha lezione, se ha la certezza che in quella classe c'è l'insegnante di sostegno o un insegnante che ha terminato l'orario di servizio, attende l'arrivo del collega dell'ora successiva nella classe ove si trova. L'insegnante, che termina l'ora di lezione e deve andare in un'altra classe che è scoperta, deve spostarsi il più rapidamente possibile.

Il Personale collaboratore scolastico del corridoio, dove sono ubicate le aule assegnate di competenza, ha il compito di collaborare nell'adempimento del dovere di vigilanza. (Corresponsabilità della Vigilanza). Se un docente deve, occasionalmente e per pochi minuti, allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico o un eventuale docente libero e a disposizione, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il Collaboratore Scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal "Profilo professionale" (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente sostegno) fino a due alunni disabili. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell'assistente personale quanto presente nella classe/sezione.

Ai Docenti accompagnatori, non è consentito abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per il periodo notturno, nell'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità.

Per la partecipazione degli allievi minorenni è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori, in tale consenso va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori. I Docenti devono prestare adeguata cura durante il trasporto e la permanenza presso le strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare idonei provvedimenti, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare comportamenti pericolosi;
- la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata tramite l'organizzatore;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

ASSENZA IMPROVVISA DEI DOCENTI

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico. In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita. Fino alla eventuale nomina del supplente o rientro del titolare la sostituzione sarà effettuata secondo i criteri previsti per le sostituzioni dei colleghi assenti e comunque avendo come prioritario interesse assicurare vigilanza, per la sicurezza ed incolumità degli alunni, la cui valutazione nell'impossibilità di ricorrere alle soluzioni sopra citate è rimessa al coordinatore del plesso, che disporrà il servizio.

A tal proposito si ribadisce che le disposizioni di sostituzione effettuate dai Responsabili dei plessi a mezzo registro ed in casi urgenti per le vie brevi, hanno valore di ordine di servizio, per effetto dell'incarico ricevuto conferito con Atto del Dirigente Scolastico, controfirmato per accettazione. Si richiama al riguardo il vincolo normativo, *derogabile solo in situazioni di eccezionale pericolo per assicurare la sicurezza e l'incolumità degli alunni e garantire il servizio*, di nomina del supplente solo per assenze superiori ai 10 giorni sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria. e comunque la D.S. non procederà alla nomina del supplente per il primo giorno di assenza L.190 art.1 com.333. In caso di assenze fino a 10 gg il Dirigente si avvale dell'Organico dell'Autonomia L.107/15). Il collaboratore/referente del plesso o suo sostituto oppure, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, provvederà alla corretta esecuzione delle disposizioni soprariportate.

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni diversamente abili con gravità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, in ragione dei loro bisogni speciali richiede un grado di vigilanza agli stessi commisurato, richiamando all'obbligo e alla responsabilità connesse tutto il personale in servizio. Deve pertanto essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico o personale addetto all'assistenza.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli alunni che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli alunni sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali, valutando il grado di responsabilità degli stessi in relazione all'età, alla classe, alla tipologia di strumentazione e/o utensile, nonché alla conoscenza dell'alunno stesso, con riferimento ad aspetti comportamentali o considerando la specificità delle diverse tipologie di BES;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli alunni, limitatamente alla scuola Secondaria del Regolamento di disciplina e d'istituto e delle modalità d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; controllare che gli studenti loro affidati usino i dispositivi digitali in modo corretto e coerente con le finalità educativo- didattiche della scuola.

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.

Pari responsabilità è per effetto delle nomine, in capo ai referenti dei laboratori.

Ciascun docente è comunque responsabile degli oggetti presenti nell'aula, rispetto ai quali risponde dell'uso che ne viene fatto da parte degli alunni. Pertanto ciascun docente è tenuto a custodire con opportuna diligenza oggetti, utensili, sostanze e materiale che, ancorché non pericolosi per la destinazione d'uso, potrebbero tuttavia esserlo in relazione al grado di responsabilità degli alunni rapportato al principio di gradualità dello stesso in relazione all'età.

Con particolare riferimento agli strumenti musicali presenti nelle aule, si richiama l'attenzione dei docenti che non posseggano specifiche competenze, alle responsabilità connesse alla concessione del permesso di utilizzo agli alunni sottoposti alla loro sorveglianza durante il proprio orario di servizio nella classe interessata.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il **dovere di vigilanza**, compito che fa capo in via principale al Personale Docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al Personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i Collaboratori Scolastici **“mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo e durante gli ingressi e le uscite.**

Per quanto sopra non espressamente indicato, si riportano il calce le seguenti **“ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DELLA DIDATTICA” e PER LA VIGILANZA, come trasmesse dall'RSPP d'Istituto, quali misure di sicurezza da adottare e che costituiscono parte integrante della presente disposizione.**

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DELLA DIDATTICA e PER LA VIGILANZA

Compiti dei Docenti

La presente istruzione operativa definisce le misure di prevenzione e le cautele da adottare durante l'attività didattica al fine di garantire la piena tutela della salute e della sicurezza degli allievi, favorendone la conoscenza degli elementi di pericolo esistenti nell'ambiente scolastico con l'obiettivo di prevenire i rischi che possono derivarne.

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio, a tal fine ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza e tutela degli allievi della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, coadiuvato dai Collaboratori scolastici.

Ai Docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare i Docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non siano consumati nelle aule panini o bevande, fatto salvo il momento della ricreazione;
- non si fumi all'interno dell'Istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Al fine di vigilare correttamente e di tutelare gli allievi i Docenti dovranno:

- attenersi e far attenere gli allievi alle disposizioni emanate ai fini della prevenzione e protezione individuale e collettiva;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, i materiali, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo;
- non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;
- informare gli allievi sulle eventuali situazioni di pericolo presenti nell'ambiente utilizzato per la didattica, sui rischi che possono derivarne e sulle misure di prevenzione da adottare;
- segnalare immediatamente al Capo di Istituto o al preposto tutte le eventuali deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione, condizioni di pericolo o di rischio di cui vengano a conoscenza;
- assicurarsi che le vie di fuga siano costantemente tenute sgombre da qualsiasi materiale;
- evitare di usare fiamme libere;
- rispettare il divieto di tenere e usare negli ambienti scolastici stufette elettriche, scaldavivande, fornelli, apparecchi con fili scoperti, attrezzi o componenti privi del marchio di conformità CE;
- evitare di usare prolunghe, cavi volanti e più prese multiple collegate insieme;
- consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici solo in casi eccezionali (salvo richieste giustificate formalmente dal genitore) e non più di un alunno alla volta;
- non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula. E' fatto espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari;
- non permettere agli allievi di correre all'interno dell'aula; non permettere giochi pericolosi; non lasciarli mai senza vigilanza di personale scolastico;
- permettere gli spostamenti del gruppo classe dall'aula solo sotto la propria vigilanza
- favorire un adeguato ricambio d'aria mantenendo aperto, dove esiste, il serramento a Vasistas; in assenza di questo, provvedere ad arieggiare il locale con l'apertura periodica delle finestre;
- evitare che porte e finestre sbattano per correnti d'aria, bloccandone la posizione;
- mantenere una adeguata distanza dei banchi dalle finestre e dai termosifoni;
- curare che l'arredo dell'aula sia sobrio e non ingombrante,
- disporre i banchi e gli arredi in maniera tale da permettere il passaggio sicuro di allievi e insegnanti;
- posizionare la cattedra, laddove possibile, vicino alla porta;
- evitare il deposito di materiali, soprattutto in modo precario, sopra gli armadi e/o sopra il piano superiore degli scaffali; per i materiali in esubero è bene utilizzare i locali di deposito;
- non salire su banchi e sedie per svolgere lavori o attività in elevazione;
- non depositare oggetti a terra, evitando di ingombrare il pavimento dell'aula con qualsiasi tipo di materiale;
- curare che gli zainetti vengano collocati in modo da non intralciare le zone di passaggio;
- usare la massima precauzione nella scelta e nell'uso di attrezzature e di materiale didattico, evitando in particolare l'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- consentire l'uso didattico di strumenti e materiali potenzialmente pericolosi, (forbici, taglierine, seghetti da traforo, chiodi, martelli, ecc.) rapportandolo all'età, all'autonomia ed all'abilità maturata dagli allievi;

- evitare l'uso improprio e/o non controllato degli strumenti e dei materiali potenzialmente pericolosi;
- evitare che strumenti, sostanze e materiali potenzialmente pericolosi, dopo l'uso, restino incustoditi ed alla portata degli allievi, avendo cura di riporli in armadi chiusi.

Compiti dei Collaboratori Scolastici:

- I Collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nella classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi).
- A tal fine i Collaboratori Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore.
- I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il Collaboratore Scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri Docenti.
- I Collaboratori Scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.
- Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei Docenti, dovranno sostituire il Docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe.
- Durante la ricreazione i Collaboratori Scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.
- Il Collaboratore Scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle disposizioni normative ed al CCNL vigente.

Si confida nella consueta e responsabile collaborazione di tutto il Personale, che dovrà tradursi in buone prassi in materia, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

La presente circolare ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO.CC. per l'anno in corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Michela Pirrò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2, D.Lgs n. 39/93